PROPOSTA PROGRAMMATICA PER LA POLITICA

I problemi dei Padri Separati sono diretta conseguenza della demonizzazione del maschio.

Una società più giusta e più sicura fondata sul rispetto della persona e della genitorialità.

VERE PARI OPPORTUNITÀ E VERA BIGENITORIALITÀ

PROPOSTE PER UNA TUTELA DELLA PERSONA OLTRE IL SESSO

TUTELARE LA VULNERABILITÀ, NON IL SESSO.

COMITATO BIGENITORIALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ OLTRE IL GENERE

A CURA DI:
ANTONELLA BAIOCCHI
Psicologa, Psicoterapeuta, Esperta in Criminologia
Presidente del Comitato Bigenitorialità e Pari Opportunità Oltre il Genere

APROSIR – PROMOZIONE SVILUPPO INDIVIDUALI E FAMIGLIE – ANTIVIOLENZA

CON LA COLLABORAZIONE DI:
REMO BIBBIANI
Comitato Bigenitorialità e Pari Opportunità Oltre il Genere

Contatti: +39 349 695 2813 | **Email:** comitatoveraparita@libero.it | aprosir2022@libero.it
Sito: www.comitatobigenitorialitaepariopportunita.it

Settembre 2026

ALCUNI ENTI CHE SOSTENGONO I CONTENUTI DI QUESTO DOCUMENTO

COMITATO BIGENITORIALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ OLTRE IL GENERE

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SVILUPPO INDIVIDUALE E RELAZIONALE APROSIR ANTIVIOLENZA

OSSERVATORIO NAZIONALE SUL NARCISISMO PATOLOGICO E ABUSO PSICOLOGICO

PRIMERO INFANCIA INTERNACIONAL ONG
ALBANIA • ALEMANIA • ARGENTINA • BOLIVIA • BRASIL • CANADÁ • COLOMBIA
COSTA RICA • CHILE • ECUADOR • ESPAÑA • FRANCIA • GUATEMALA • ITALIA
PANAMÁ • PARAGUAY • PERÚ • PUERTO RICO • MÉXICO • URUGUAY • VENEZUELA

ITA 4587 CLUB 41 SAN BENEDETTO rivieradriatica

C1523.it NUMERO ANTIVIOLENZA E STALKING PER GLI UOMINI

Potere ai Diritti

PAPÀ INSIEME per un futuro equo

TV

PapàSeparatiLombardia ODV ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DEI MINORI www.papaseparatilombardia.org

ANCoRe

FIGLI NEGATI

CI.A.A.L.D.M.

bambini e genitori hanno bisogno di te per rinascere! BEG bambini con genitori in stato di necessità mai stanchi di rinascere www.BEG-ODV.ORG

LAV

Associazione Culturale Libere Espressioni Artistiche Alchimie d'Arte

Comunicazione/Associazione Papà Separati Torino onlus papà amico tel. 366.4842476 www.papaseparati.torino.it

AID2.0 "RUOTE IN MOVIMENTO"

Documento programmatico

PARI OPPORTUNITÀ E BIGENITORIALITÀ

Proposte per una tutela della persona oltre il sesso

INDICE

1. PERCHÉ VERE PARI OPPORTUNITÀ E VERA BIGENITORIALITÀ DEVONO PROCEDERE INSIEME

2. PRIMA DI PARLARE DI UOMINI E DONNE: CAPIAMO COS'È LA VIOLENZA
2.1 Ferire il corpo o ferire il mondo interiore
2.2 Siamo tutti pezzi unici
2.3 Tre tipi di diversità
2.4 Cos'è l'Analfabetismo Psicologico
2.5 Cosa si intende con Reciproco Rispetto
2.6 Quando il proprio punto di vista diventa una verità assoluta

3. LA DIVERGENZA CREA LA CRISI RELAZIONALE
3.1 La divergenza è il vero banco di prova delle relazioni

4. ANALFABETISMO, DIVERGENZA E POTERE
4.1 La vulnerabilità è relativa e situazionale

5. LA SEQUENZA CHE PORTA AL DEBOLICIDIO

6. LA VIOLENZA NON HA SESSO
6.1 Il Patriarcato non dimostra che la violenza abbia sesso

7. LE CONSEGUENZE DELLA LETTURA UNIDIREZIONALE DELLA VIOLENZA E RICHIESTE ALLA CLASSE POLITICA

8. FIRMA E DIVULGA LE PROPOSTE DI LEGGE GIÀ DEPOSITATE IN CASSAZIONE

APPENDICE – APPROFONDIMENTI
A. Il dramma di uomini e padri separati: Caritas, depressione, suicidio
B. Codice Rosso, false accuse nelle separazioni e garanzie: proteggere la vittima senza sacrificare le garanzie
C. Femminicidio e art. 577-bis: perché proponiamo di superare una tutela fondata sul sesso

BIBLIOGRAFIA E FONTI

1. PERCHÉ VERE PARI OPPORTUNITÀ E VERA BIGENITORIALITÀ DEVONO PROCEDERE INSIEME

Pari Opportunità e Bigenitorialità possono sembrare due temi distinti. Per noi non lo sono.

La tesi da cui nasce questo Documento Programmatico è semplice: **non può esistere una Vera Bigenitorialità senza Vere Pari Opportunità tra uomini e donne**, anche nel modo in cui vengono rappresentati e considerati come persone, possibili vittime o autori di violenza, madri e padri.

Nella cultura contemporanea la violenza nelle relazioni affettive viene rappresentata prevalentemente attraverso uno schema unidirezionale: **l'uomo come autore della violenza e la donna come vittima**. Alla donna viene riconosciuta soprattutto la capacità di subire violenza; quando la agisce, essa viene spesso ricondotta a una reazione a una violenza precedentemente subita. All'uomo, al contrario, viene associata prevalentemente la capacità di agire violenza. È la rappresentazione dicotomica che questo Documento intende mettere in discussione.

Ma uomini e donne sono prima di tutto persone. La capacità di amare, accudire e proteggere, così come quella di ferire, prevaricare e distruggere, non può essere attribuita a priori a un sesso. Nella prospettiva che proponiamo, ciò che occorre osservare sono la persona, i suoi comportamenti, le sue competenze psicologiche, emotive e relazionali e le dinamiche di potere e vulnerabilità presenti nella specifica relazione.

Questa rappresentazione unidirezionale della violenza, a nostro avviso, **non rimane confinata al rapporto di coppia**. Può estendersi anche al modo in cui vengono percepiti uomini e donne quando diventano **padri e madri in una separazione conflittuale**. Se l'uomo viene culturalmente associato alla pericolosità e la donna alla vulnerabilità, esiste il rischio che lo stesso schema influenzi anche la lettura del conflitto familiare, soprattutto quando vengono formulate accuse di violenza. È un rischio che avevamo già individuato nel precedente lavoro programmatico.

Ed è precisamente qui che **Pari Opportunità e Bigenitorialità si incontrano**.

La bigenitorialità deve partire dal figlio: dal suo diritto, salvo situazioni di concreto pregiudizio, a conservare una relazione significativa con entrambi i genitori. Il principio è presente nel nostro ordinamento, ma nelle separazioni altamente conflittuali può accadere che un figlio perda progressivamente il rapporto con uno dei due genitori, diventando, di fatto, **"orfano di un genitore vivo"**. Nella realtà con la quale il Comitato entra in contatto, questa condizione viene riferita in particolare da numerosi padri separati.

Per questo riteniamo insufficiente affrontare il problema dei padri separati intervenendo soltanto a valle, chiedendo una migliore applicazione della bigenitorialità. **Occorre intervenire anche a monte**, sulla rappresentazione culturale dell'uomo e della donna e sugli automatismi che possono derivarne.

Vere Pari Opportunità significa che il sesso di una persona non deve stabilire in anticipo chi consideriamo capace di amare o di ferire, chi vittima o autore di violenza, chi genitore affidabile o genitore pericoloso.

Vera Bigenitorialità significa fare in modo che il diritto del figlio alla presenza di entrambi i genitori non rimanga soltanto un principio, ma trovi concreta applicazione, fermo restando il dovere di proteggerlo quando esistano comportamenti realmente pregiudizievoli.

Per questo le due battaglie devono procedere insieme. Se vogliamo comprendere perché tanti padri denunciano oggi una condizione di grave vulnerabilità e perché troppi figli perdono il rapporto con un genitore ancora in vita, dobbiamo partire più a monte.

Dobbiamo innanzitutto chiederci **che cos'è realmente la violenza, da cosa nasce e se abbia senso attribuirne la capacità a un sesso anziché alla persona.**

Ed è da qui che comincia il nostro percorso.

2. PRIMA DI PARLARE DI UOMINI E DONNE: CAPIAMO COS'È LA VIOLENZA

Prima di stabilire chi siano le vittime e chi gli autori, occorre chiarire **che cosa intendiamo per violenza**.

In questo Documento ci occupiamo principalmente della **violenza intenzionale nelle relazioni**, cioè di quelle condotte attraverso le quali una persona, consapevolmente, ferisce un'altra persona o ne lede l'integrità. Non intendiamo ricondurre allo stesso fenomeno ogni comportamento che produca sofferenza: **si può far male senza voler fare male**, così come una decisione legittima — per esempio interrompere una relazione — può provocare nell'altro dolore senza costituire, per questo, un atto violento.

2.1 Ferire il corpo o ferire il mondo interiore

La violenza può colpire due grandi dimensioni della persona:

- **il corpo**, attraverso la violenza fisica;
- **il mondo interiore**, attraverso la violenza psicologica: psiche, emozioni, affetti, dignità, autostima, sicurezza e sensibilità personale.

Questa distinzione è importante perché **non dobbiamo confondere ciò che viene ferito con lo strumento utilizzato per ferire**.

Un pugno, uno schiaffo, un calcio, un'ustione o l'acido possono essere strumenti attraverso i quali viene ferito il corpo.

Ma una persona può essere ferita profondamente anche senza essere toccata: attraverso umiliazioni, minacce, svalutazioni, ricatti, controllo, isolamento, persecuzione, privazioni o utilizzando **denaro, affetti, relazioni e persino i figli come strumenti per colpire il suo mondo interiore**.

Per questo, nella prospettiva che proponiamo, non consideriamo necessariamente la cosiddetta "violenza economica", per esempio, come una terza natura della violenza distinta da quella fisica e psicologica: **il denaro può diventare uno degli strumenti utilizzati per controllare, privare, umiliare o provocare sofferenza psicologica**.

Le modalità attraverso le quali una persona può ferirne un'altra sono numerosissime, perché numerosissimi sono i punti vulnerabili dell'essere umano.

Ora chiediamoci: quando aumentano esponenzialmente le possibilità di ferire il prossimo? Di certo non quando l'altro è conforme al nostro pensiero e al nostro modo di intendere la vita!

Le probabilità di ferirci reciprocamente aumentano esponenzialmente quando ci si scopre «diversi».

2.2 Siamo tutti pezzi unici.

Non esistono due esseri umani perfettamente uguali: esistono circa otto miliardi di corpi e otto miliardi di psiche differenti. **Nell'essere umano la diversità è la regola, l'uguaglianza l'eccezione.**

Ogni individuo costituisce una combinazione irripetibile di predisposizioni individuali, temperamento, storia personale, educazione, esperienze, caratteristiche psicologiche, sensibilità, bisogni, desideri, valori, disvalori, convinzioni, aspettative, interessi e modalità di interpretare la realtà.

L'incontro con l'altro è quindi inevitabilmente **l'incontro con qualcuno che, per una percentuale enorme di aspetti, è diverso da noi**.

Eppure, nelle relazioni affettive tendiamo spesso a ricercare proprio il contrario: la persona "più uguale a noi", "l'altra metà della mela", "l'alter ego", fino all'ideale simbiotico dell'essere "un corpo e un'anima".

Parliamo molto di **rispetto della diversità**, ma rispettare realmente il diverso è assai più difficile che affermarlo come principio. Quando la diversità dell'altro ci mette in difficoltà, frequentemente tendiamo a rifiutarla, ad allontanarla o a cercare altrove qualcuno che immaginiamo essere "più uguale a noi".

È una ricerca destinata a scontrarsi nuovamente con la realtà, perché **la diversità è la regola e l'uguaglianza è l'eccezione**.

Dobbiamo quindi imparare a **gestire le diversità**, evitando due modalità relazionali opposte ma ugualmente problematiche:

annullare la propria diversità per paura di essere lasciati, oppure **pretendere che sia l'altro ad annullare la propria per evitare di essere lasciato**.

Il problema, dunque, non è eliminare le differenze, ma imparare a convivere con esse.

Procediamo per gradi.

2.3 Tre tipi di diversità

Abbiamo stabilito che siamo tutti profondamente diversi. Occorre ora introdurre un'ulteriore distinzione.

Nell'incontro con l'altro possiamo trovarci di fronte a **diversità che ci piacciono, diversità che ci sono indifferenti e diversità che non ci piacciono**.

1) **Le diversità che ci piacciono**

   Sono caratteristiche dell'altro che apprezziamo e che, talvolta, possono persino compensare caratteristiche che noi non possediamo.

   Per esempio:

   io non so cucinare, tu sei un ottimo cuoco;
   io sono timido, tu sei espansivo;
   io sono disordinato, tu sei organizzato;
   io sono ansioso davanti agli imprevisti, tu mantieni la calma;
   io non so nuotare, tu sei un ottimo nuotatore;
   io sono impulsivo, tu sei riflessivo e ponderato.

   In questi casi la diversità non crea un problema: al contrario, può rappresentare una risorsa della relazione.

2) **Le diversità che ci sono indifferenti**

   Esistono poi differenze che riconosciamo senza attribuire loro particolare importanza.

   Per esempio:

   - io preferisco il blu, tu preferisci il verde;
   - io bevo il caffè amaro, tu lo bevi zuccherato;
   - io preferisco leggere romanzi, tu preferisci i saggi;

- io mangio la pizza margherita, tu la preferisci con i funghi;
- io faccio la doccia la mattina, tu preferisci farla la sera;
- io metto prima il dentifricio sullo spazzolino e poi lo bagno, tu fai il contrario.

Siamo diversi, ma quella diversità **non interferisce con ciò che desideriamo, ci aspettiamo o consideriamo importante**.

3) **Le diversità che non ci piacciono: le Divergenze**

Esistono, infine, diversità che **non ci piacciono**, perché entrano in contrasto con ciò che desideriamo, ci aspettiamo o riteniamo giusto.

Per esempio:

- io amo la puntualità, tu arrivi in ritardo;
- io desidero ordine, tu lasci tutto in disordine;
- io voglio risparmiare, tu vuoi spendere;
- io vorrei avere accesso al tuo telefono o ai tuoi messaggi, tu vuoi tutelare la tua privacy;
- io non voglio bugie e omissioni, tu mi menti o mi nascondi informazioni;
- io desidero trascorrere tutto il tempo insieme, tu vuoi degli spazi per te;
- io desidero tranquillità, tu ami una vita piena di persone, uscite e impegni;
- io voglio avere figli, tu non li vuoi;
- io desidero sposarmi, tu non vuoi sposarti;
- io vorrei tornare insieme, tu non vuoi;
- io non voglio che nostro figlio frequenti il tuo nuovo partner, tu vuoi che lo frequenti;
- io ritengo che quel denaro appartenga a entrambi, tu lo consideri tuo;

Gli esempi potrebbero continuare all'infinito: separazioni, rifiuti, gelosie, tradimenti, scelte di autonomia, conflitti sull'educazione dei figli, sul denaro, sui beni, sulle frequentazioni.

È soprattutto davanti a queste diversità che **si accende il problema relazionale**.

Nel modello del Debolicidio definiamo **"divergenze" le diversità che non piacciono**, cioè gli aspetti dell'altro che non corrispondono al modello che consideriamo giusto, a ciò che vorremmo, ci aspetteremmo o riterremmo corretto.

Questo è un punto fondamentale: **in qualsiasi relazione le Divergenze non soltanto sono inevitabili, ma possono essere numerosissime**. Spesso rappresentano una parte consistente delle differenze che emergono nella quotidianità.

Alla luce di questo, dovremmo logicamente possedere le competenze necessarie e sufficienti per gestire queste divergenze con modalità capaci di promuovere il Reciproco Rispetto, altrimenti le relazioni sono destinate a diventare campi di battaglia. Dovremmo. Nella realtà, queste competenze sono spesso carenti. Ancora nel terzo millennio, è molto diffuso quello che definisco Analfabetismo Psicologico:

2.4 Cos'è l'Analfabetismo Psicologico

Il nostro modo di funzionare psicologicamente non nasce dal nulla.

È il risultato dell'**interazione di moltissimi fattori**, diversi per ciascuna persona:

- **fattori biologici e genetici**: predisposizioni individuali, caratteristiche neurobiologiche, temperamento, vulnerabilità;
- **fattori neurologici e neuropsicologici**: alterazioni o lesioni cerebrali, patologie neurologiche, traumi cranici, complicazioni prenatali, perinatali o dello sviluppo che possono incidere sul funzionamento cognitivo, emotivo o comportamentale;

- **fattori cognitivi**: capacità di comprendere, elaborare le informazioni, valutare le conseguenze, modificare il proprio punto di vista, controllare e pianificare il comportamento;
- **storia affettiva e relazionale**: qualità dell'attaccamento, modalità con cui siamo stati accuditi, riconosciuti, rassicurati, frustrati, amati o trascurati;
- **educazione ricevuta**: ciò che ci è stato insegnato essere giusto o sbagliato, accettabile o inaccettabile, il modo in cui abbiamo visto gestire rabbia, conflitti, autorità, libertà e differenze;
- **esperienze di vita**: successi, fallimenti, perdite, abbandoni, rifiuti, umiliazioni, esperienze di impotenza o sopraffazione;
- **fattori protettivi**;
- **esperienze traumatiche o avverse**, soprattutto se precoci, ripetute o non elaborate;
- altri fattori di rischio e di protezione.

Tutto questo contribuisce, in combinazioni differenti per ciascuno di noi, a costruire il nostro personale modo di funzionare mentalmente, psicologicamente, emotivamente e relazionalmente.

La **multifattorialità** spiega **come si costruisce il nostro particolare modo di funzionare**: biologia, funzionamento cognitivo, educazione, esperienze, traumi, relazioni, cultura, valori/disvalori, fattori di rischio e protettivi ecc.

Ci sono combinazioni che determinano un funzionamento psicologico, emotivo, relazionale, sufficientemente competente (sufficientemente «Alfabetizzato») e combinazioni che determinano scarse o assenti competenze.

L'**Analfabetismo Psicologico** è un **funzionamento psicologico-emotivo-relazionale** (potremmo impropriamente definirlo "malfunzionamento") **che impedisce il cosiddetto «Reciproco Rispetto».**

2.5 Cosa si intende con Reciproco Rispetto

Gestire le relazioni nel **Reciproco Rispetto** significa innanzitutto:

- possedere capacità riflessive ed empatiche
- **tollerare la frustrazione** derivante dal fatto che la realtà non corrisponda a ciò che vorremmo;
- **regolare le emozioni spiacevoli** che inevitabilmente ne conseguono;
- **riconoscere il valore della diversità**, sviluppando la capacità di distinguere ciò che è oggettivo da ciò che è **opinabile, relativo, interpretabile**, e accettando che il nostro modo di vedere la realtà **non coincida necessariamente con una verità assoluta**;
- **riconoscere all'altro il diritto di essere, pensare, desiderare, scegliere o agire diversamente da noi, anche quando non condividiamo affatto la sua posizione.**
- sviluppare ulteriori competenze coerenti con il Reciproco Rispetto.

Queste competenze

- ✓ permettono di **difendere se stessi riconoscendo contemporaneamente l'esistenza e la dignità dell'altro**,
- ✓ permettono, davanti a una divergenza, di cercare una soluzione, porre un limite, allontanarsi, interrompere una relazione, difendere un proprio diritto ed accettare l'impossibilità di trovare un accordo.
- ✓ Impediscono di trasformare il proprio bisogno nel diritto di **annientare quello dell'altro**.
- ✓ Impedisce di far prevalere la logica «o vinco io o vinci tu» e di trasformare il conflitto in una lotta per il predominio.

2.6 Quando il proprio punto di vista diventa una verità assoluta

Una delle più gravi conseguenze dell'Analfabetismo Psicologico consiste nel vivere la propria visione della realtà come **l'unica possibile**.

Non penso più: *«Io desidero questo, tu desideri altro».*

Penso: **«Io ho ragione e tu hai torto.»**

La mia esigenza diventa legittima; la tua un ostacolo.
Il mio comportamento una reazione comprensibile; il tuo un'offesa.
I miei valori sono quelli giusti; i tuoi diventano sbagliati.

La divergenza viene così trasformata in uno scontro fra **giusto e sbagliato, buono e cattivo, vincitore e sconfitto**.

A questo possono aggiungersi valori o **disvalori** che legittimano la prevaricazione: convinzioni secondo cui, per esempio, chi è più forte può imporsi, chi ci appartiene deve obbedirci, chi ci ferisce merita di essere punito, chi ci lascia deve pagarne le conseguenze.

3. LA DIVERGENZA CREA LA CRISI RELAZIONALE

Ricorrendo a una metafora, l'Analfabetismo Psicologico può essere considerato un "materiale esplosivo" la cui letalità dipende dalla gravità dell'Analfabetismo.

L'incontro con una diversità che non piace (una divergenza) accende la miccia dell'esplosivo.

L'esito dello scoppio dipende dalla qualità del funzionamento psicologico, emotivo e relazionale a cui quella miccia è collegata.

Se la persona dispone di buone competenze psicologiche, emotive e relazionali, sarà in grado di gestire la Divergenza attraverso modalità compatibili con il **Reciproco Rispetto**.

La miccia potrà allora accendere una piccola "stellina scintillante": qualche scintilla, forse un po' di fastidio o sofferenza, ma nulla di distruttivo.

Oppure, al massimo, una "miccetta di carnevale": un piccolo botto. Si può discutere, arrabbiarsi, litigare, ma il conflitto rimane gestibile e può ricomporsi.

Se invece il funzionamento sottostante è carente o disfunzionale, la Divergenza può innescare reazioni progressivamente più lesive.

A quel punto la domanda diventa: **a che cosa è collegata quella miccia? A un petardo? A una bomba a mano? A una bomba nucleare?**

L'entità dell'"esplosione" dipenderà dalle caratteristiche e dal grado di Analfabetismo Psicologico della persona, ma anche dalle condizioni concrete e dai fattori di rischio o di protezione presenti in quel determinato momento.

Davanti alla Divergenza, quindi, **il problema non è la diversità**, che costituisce una caratteristica inevitabile dell'essere umano.

Il problema è **come gestiamo le Divergenze: che cosa facciamo quando le incontriamo?**

Se ogni relazione comporta fisiologicamente l'incontro tra esseri umani profondamente diversi, e quindi anche con diversità che non ci piacciono, dovremmo possedere le competenze **psicologiche, emotive e relazionali** necessarie per affrontarle nel **Reciproco Rispetto**.

Ed è proprio qui che emerge il problema. Ancora oggi, queste competenze possono essere carenti, inadeguate o addirittura assenti: è ciò che nel Modello definiamo Analfabetismo Psicologico.

3.1 La divergenza è il vero banco di prova delle relazioni

Finché l'altro è come desideriamo che sia, pensa come vorremmo che pensasse o si comporta come ci aspettiamo, rispettarlo è relativamente facile.

La qualità delle nostre competenze **psicologiche, emotive e relazionali** emerge soprattutto quando l'altro **non corrisponde a ciò che vogliamo**.

Il partner vuole lasciarci e noi non vogliamo.

Un figlio compie una scelta che non condividiamo.

Un ex partner costruisce una nuova relazione.

Una persona ci dice di no.

Qualcuno possiede valori, idee o comportamenti molto diversi dai nostri.

In tutti questi casi la realtà **diverge** da ciò che desideriamo. La divergenza può provocare frustrazione, rabbia, delusione, paura, gelosia, dolore. Queste emozioni, anche quando sono molto intense, **non sono di per sé violenza**. Il problema nasce da **come le gestiamo**.

Il problema, quindi, è nell'assenza o carenza di competenze psicologiche, emotive e relazionali per gestire le divergenze senza trasformarle in una guerra.

4. ANALFABETISMO, DIVERGENZA E POTERE

Il rischio che una divergenza possa trasformarsi in prevaricazione e violenza aumenta esponenzialmente quando all'Analfabetismo Psicologico si aggiunge un altro elemento: l'asimmetria di potere.

Il potere è presente, in forme differenti, in moltissime relazioni e **non è di per sé violenza**. Il problema è l'uso che ne viene fatto.

Una persona può trovarsi in una posizione di maggiore potere per molte ragioni: può avere maggiore **forza fisica**, disponibilità **economica**, autorità **professionale o istituzionale**, prestigio **sociale**, capacità comunicativa, controllo di informazioni o risorse; può esercitare un particolare potere **psicologico o affettivo** sull'altro; oppure può trovarsi, in una determinata situazione, nella posizione concreta di poter decidere qualcosa di molto importante per la vita dell'altra persona.

Pensiamo, per esempio, al datore di lavoro nei confronti del dipendente, all'adulto nei confronti del bambino, a chi dispone delle risorse economiche nei confronti di chi ne dipende, a chi assiste una persona non autosufficiente, oppure al partner che sa di essere affettivamente indispensabile all'altro.

In tutte queste situazioni esiste un'asimmetria. Ma **l'asimmetria non determina necessariamente la prevaricazione**.

Una persona sufficientemente competente sul piano psicologico, emotivo e relazionale — che potremmo definire, in questo senso, **"alfabetizzata"** — può possedere maggiore potere senza utilizzarlo per schiacciare l'altro. Può riconoscere la sua posizione di vantaggio, rispettare la vulnerabilità dell'interlocutore e cercare di promuovere il **Reciproco Rispetto**.

Il passaggio critico può verificarsi quando il potere si associa all'**Analfabetismo Psicologico**.

L'Analfabetismo Psicologico induce alla gestione dicotomica delle divergenze (o vinco io o vinci tu, 100/zero, bianco/nero) e al fallimento del reciproco rispetto. Va da sé che chi si trova in posizione di potere, ritenendosi dalla parte della ragione, prevaricherà l'interlocutore divergente in posizione di vulnerabilità.

4.1 La vulnerabilità è relativa e situazionale

Se il potere dipende dalla specifica relazione, altrettanto accade per la vulnerabilità.

Non esistono persone potenti o vulnerabili per definizione.

La vulnerabilità è **relativa e situazionale**: dipende da chi abbiamo di fronte, dal tipo di relazione, dal momento che stiamo attraversando e dalle risorse di cui ciascuno dispone.

La stessa persona può essere potente in una relazione e vulnerabile in un'altra.

Un uomo fisicamente molto forte può trovarsi in una posizione di estrema vulnerabilità affettiva; una donna può essere vulnerabile nei confronti di un partner che la controlla economicamente e, in un'altra relazione, trovarsi lei nella posizione di maggiore potere; un adulto può esercitare potere su un bambino e trovarsi, contemporaneamente, vulnerabile nei confronti del proprio datore di lavoro.

Per questo: vulnerabile non significa donna e potente non significa uomo.

Il sesso non ci dice, da solo, chi possiede il potere e chi si trova in posizione di vulnerabilità in una determinata relazione. Uomini e donne possono entrambi trovarsi, a seconda delle circostanze, in posizione di potere o di vulnerabilità; possono possedere adeguate competenze psicologiche, emotive e relazionali oppure esserne carenti; possono agire il Reciproco Rispetto oppure la prevaricazione.

L**a capacità di amare e la capacità di ferire appartengono alla persona, non al suo sesso**.

5. LA SEQUENZA CHE PORTA AL DEBOLICIDIO

L'Analfabetismo induce a vivere sotto la spinta **di disvalori** (invidia, gelosia, risentimento, controllo, vendetta) con gravose conseguenze, tra cui **l'incapacità di dare valore al "diverso", al "punto di vista", al "relativo", all'opinabile,** inducendo a credere, invece, che il mondo sia diviso tra chi ha ragione e chi ha torto (tra chi ha la verità e chi è portatore di errore).

- **Discriminazione**. Chi è incapace di riconoscere il valore del punto di vista, del relativo, dell'opinabile, ma crede che il mondo sia diviso tra chi ha ragione e chi ha torto (tra chi ha la verità e chi è portatore di errore) inevitabilmente **DISCRIMINA**: considera sbagliato o erroneo tutto ciò che diverge da ciò che egli considera "giusto" o "vero".
- **Chi discrimina è inevitabilmente INTOLLERANTE alle Divergenze**: le vivrà come una minaccia, un affronto e le gestirà in modo **dicotomico**: 100/zero, bianco/nero, o vinco io o vinci tu. La gestione dicotomica delle Divergenze comporta necessariamente il fallimento del **reciproco rispetto** (che per realizzarsi richiede la convinzione che ***nessuno è portatore di verità ma solo di punti di vista***).
- **La gestione dicotomica delle Divergenze può condurre al "Debolicidio".** Quando una persona caratterizzata da Analfabetismo Psicologico gestisce le divergenze in modo dicotomico e si trova in una posizione di Potere (fisico, psicologico, economico, legale, di ruolo), aumenta il rischio che utilizzi tale posizione per prevaricare l'interlocutore "divergente" che si trova in una condizione di Vulnerabilità: da qui il termine Debolicidio.

  La presenza dell'Analfabetismo Psicologico è fondamentale: chi è alfabetizzato, pur trovandosi in una posizione che gli consentirebbe di farlo, non sovrasta il vulnerabile, ma cerca di attuare il Reciproco Rispetto.

Il Debolicidio è il **sottile filo rosso** che accomuna tutte le vittime dell'ambito relazionale e domestico: le **vittime**, nella sostanza, sono persone che **si sono trovate a divergere** rispetto a un interlocutore **in posizione di Potere** e caratterizzato da Analfabetismo Psicologico.

Tra tutte le categorie vulnerabili esistenti, il bambino occupa probabilmente il livello più elevato di esposizione al rischio, in quanto dipende al 100% dagli adulti (per sopravvivere, per il nutrimento, per la protezione, per l'affetto, per la costruzione della propria identità).

6. LA VIOLENZA NON HA SESSO

Quanto esposto finora conduce a una conclusione centrale del Modello del Debolicidio: **la capacità di agire violenza non può essere attribuita a priori all'essere maschi o femmine**. Nella prospettiva del Modello, l'Analfabetismo Psicologico rappresenta un fattore trasversale fondamentale nella genesi della violenza intenzionale relazionale, nell'interazione con i molteplici fattori individuali, psicologici, relazionali, sociali e situazionali che possono concorrere alla sua manifestazione.

Nella prospettiva del Debolicidio, **l'Analfabetismo Psicologico costituisce quindi un importante denominatore trasversale di molte forme di violenza e conflittualità**, dentro e fuori le relazioni familiari. Può riguardare uomini e donne e rappresenta, per questo, uno dei principali obiettivi sui quali intervenire attraverso adeguate iniziative formative ed educative: occorre sviluppare la capacità di riconoscere il valore della diversità e di tradurre concretamente nelle relazioni il principio del Reciproco Rispetto.

Osservando il problema da questa angolazione:

1. diventa palese che al di là della rilevanza statistica e mediatica, la violenza può essere subita e attuata da chiunque a causa dell' "Analfabetismo" che induce ad essere debole con i forti e forti con i deboli;
2. e diventa palese che il comun denominatore di tutte le Vittime è quello di essersi trovate a divergere in posizione di Vulnerabilità, rispetto ad interlocutori in posizione di Potere (analfabeti, perché chi è alfabetizzato non discrimina): questa posizione di Vulnerabilità, li ha resi Vittime, cioè oggetto di prevaricazione, violenza e disparità di diritti e trattamento.

6.1 Il Patriarcato non dimostra che la violenza abbia sesso

A questo punto potrebbe sorgere un'obiezione: **se la violenza non dipende dal sesso, come si spiegano il Patriarcato e la violenza storicamente esercitata dagli uomini sulle donne?**

Il Modello del Debolicidio non nega affatto che, per secoli, nelle società patriarcali **il potere sia stato prevalentemente nelle mani degli uomini** e che le donne abbiano subito discriminazioni, limitazioni dei diritti, sottomissioni e violenze.

Propone, però, una diversa lettura della causa.

Nel Patriarcato il problema non era l'essere maschi di coloro che detenevano il potere, ma l'Analfabetismo Psicologico con cui quel potere veniva troppo spesso esercitato.

Come abbiamo visto, l'Analfabetismo Psicologico rende difficile riconoscere e rispettare la diversità dell'altro: chi considera il proprio modello l'unico giusto tende a percepire come sbagliato chi diverge e come ostacolo chi impedisce il raggiungimento dei propri obiettivi. Se questa modalità di funzionamento appartiene a una persona che dispone anche di potere, **la divergenza può essere gestita attraverso la prevaricazione anziché attraverso il Reciproco Rispetto**.

Per secoli gli uomini hanno avuto maggiori possibilità di esercitare questa prevaricazione perché erano prevalentemente loro a detenere il potere politico, economico, sociale e familiare.

Le donne, collocate in una condizione di minore potere e private di molti diritti, ne sono state certamente vittime. **Ma non sono state le uniche.**

Gli uomini che detenevano il potere hanno discriminato, perseguitato, sfruttato e ucciso anche **altri uomini** quando questi erano considerati inferiori, diversi, nemici oppure semplicemente di ostacolo ai loro interessi e obiettivi. La storia offre numerosi esempi di popolazioni conquistate e sottomesse, persone ridotte in schiavitù, oppositori politici perseguitati, minoranze etniche e religiose discriminate, persone omosessuali perseguitate, malati e disabili privati di diritti o eliminati.

Il punto, dunque, non è negare che nel Patriarcato fossero prevalentemente uomini a esercitare il potere. **È distinguere chi storicamente possedeva il potere dalla causa psicologica e relazionale del suo utilizzo prevaricante.**

Il punto centrale è dunque un altro: **non è il potere, e tanto meno il sesso di chi lo detiene, a generare necessariamente la violenza. Il problema nasce dal modo in cui quel potere viene utilizzato.**

Nel Patriarcato, uomini affetti da Analfabetismo Psicologico, trovandosi in posizione di potere, hanno potuto gestire attraverso la **prevaricazione e la violenza** le relazioni con coloro che divergevano dal loro modello, dalla loro volontà o che rappresentavano un ostacolo al perseguimento dei loro obiettivi.

Le donne ne sono state vittime per secoli proprio perché collocate in una condizione strutturale di minore potere. Ma lo stesso meccanismo ha colpito anche moltissimi uomini che, pur appartenendo allo stesso sesso di chi deteneva il potere, si trovavano rispetto ad esso in una posizione di vulnerabilità.

È questo il passaggio fondamentale: il Patriarcato ci dice chi deteneva prevalentemente il potere; non dimostra che la causa della prevaricazione fosse l'essere maschi. Nella prospettiva del Debolicidio, la causa va ricercata nell'**Analfabetismo Psicologico di chi, disponendo del potere, non era in grado di gestire divergenze e ostacoli nel Reciproco Rispetto e li affrontava attraverso la sopraffazione.**

Se quelle stesse competenze mancano a una donna che si trova in posizione di potere, **il meccanismo psicologico e relazionale non cambia**.

La violenza, nella prospettiva proposta, è bidirezionale: donne e uomini possono essere vittime e donne e uomini possono essere autori di violenza.

Nella cultura contemporanea si è consolidata una prospettiva unidirezionale della violenza, che tende a rappresentare l'uomo a priori come carnefice/colpevole/violento e la donna a priori come vittima/innocente/incapace di violenza, se non come reazione a una violenza subita.

Secondo la prospettiva proposta in questo Documento, tale rappresentazione può produrre conseguenze rilevanti.

7. LE CONSEGUENZE DELLA LETTURA UNIDIREZIONALE DELLA VIOLENZA E RICHIESTE ALLA CLASSE POLITICA

Se si parte dall'idea che la violenza sia prevalentemente agita dagli uomini e subita dalle donne, questa convinzione finisce inevitabilmente per influenzare anche il modo in cui la violenza viene prevenuta, riconosciuta e contrastata.

Può influenzare chi viene considerato vittima, chi viene considerato autore di violenza, quali vittime vengono cercate nelle statistiche, a chi vengono destinati i servizi di protezione, su chi vengono concentrati gli interventi di prevenzione e rieducazione e, infine, il modo in cui vengono costruite le leggi.

Le conseguenze sono numerose e molto concrete.

È su queste conseguenze concrete che questo Documento intende richiamare l'attenzione della politica:

1. **CENTRI ANTIVIOLENZA RISERVATI ALLE DONNE: ZERO TUTELA ALL'UOMO VITTIMA**

   I requisiti nazionali dei Centri Antiviolenza prevedono servizi rivolti alle donne vittime di violenza maschile e ai loro figli minori. [1]

   La domanda che poniamo è molto semplice: dove trova una rete pubblicamente riconosciuta ed equivalente un uomo vittima di violenza domestica? Non chiediamo di ridurre di un solo servizio la protezione delle donne, ma di estendere il diritto alla protezione a tutte le vittime.

   Per il nostro Comitato, l'esistenza di una rete pubblicamente riconosciuta e finanziata specificamente destinata alle donne vittime di violenza, in assenza di una rete nazionale equivalente destinata agli uomini vittime, pone una questione che merita di essere esaminata alla luce dei principi di uguaglianza e di pari dignità sanciti dall'articolo 3 della Costituzione.

   L'articolo 3 stabilisce infatti che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge «senza distinzione di sesso». [2]

   La violenza non acquista o perde gravità in funzione del sesso di chi la subisce.

   CHIEDIAMO:

   Chiediamo che, ferma restando la rete di protezione esistente per le donne vittime di violenza, sia garantito anche agli uomini vittime di violenza domestica e affettiva e alle persone LGBT l'accesso a servizi di protezione e assistenza adeguati, attraverso l'istituzione o il riconoscimento di servizi specifici inseriti in una rete nazionale.

2. **1522 PER LE DONNE: MANCA UN NUMERO NAZIONALE EQUIVALENTE PER GLI UOMINI"**

   Il 1522 è un servizio pubblico nazionale, gratuito e attivo 24 ore su 24. Il sito ufficiale precisa che nasce per contrastare la violenza a danno delle donne e accoglie le richieste di aiuto e sostegno delle donne vittime di violenza e stalking. [3]

   Non esiste un servizio nazionale equivalente, altrettanto conosciuto e strutturato, specificamente dedicato agli uomini vittime.

   CHIEDIAMO:

che anche gli uomini vittime possano disporre di un numero nazionale istituzionale, gratuito, facilmente riconoscibile e collegato a una rete di servizi sul territorio. In questa prospettiva, potrebbe essere presa in considerazione anche l'esperienza del 1523.it, iniziativa promossa dall'avv. Angelo Pisani a sostegno degli uomini vittime, valutando nelle sedi istituzionali competenti caratteristiche, attività svolte e possibili modalità di riconoscimento o integrazione in un sistema pubblico nazionale di tutela. [4]

3. **UOMINI VITTIME INVISIBILI: MANCA UNA RILEVAZIONE NAZIONALE SULLA VIOLENZA CHE SUBISCONO**

Un uomo può essere vittima di violenza fisica, psicologica, sessuale, economica o di stalking da parte di una donna o di un altro uomo. Eppure **l'uomo vittima trova ancora poco spazio nella rappresentazione pubblica della violenza domestica e affettiva e nelle rilevazioni specificamente dedicate al fenomeno**.

L'Italia dispone di una specifica indagine ISTAT sulla violenza contro le donne, denominata "Sicurezza delle donne", realizzata su un campione rappresentativo femminile e finalizzata a rilevare anche la parte sommersa del fenomeno, cioè le violenze che non vengono denunciate alle autorità. La terza edizione dell'indagine è stata condotta tra il 2025 e il 2026. [5]

Allo stato attuale non risulta disponibile un'indagine nazionale ISTAT sulla violenza subita dagli uomini equivalente, per ampiezza, metodologia e periodicità, all'indagine "Sicurezza delle donne" e tale da consentire una comparazione sistematica delle esperienze di vittimizzazione dei due sessi. Diventa quindi difficile sapere quanti uomini siano vittime, quali forme di violenza subiscano, da chi e con quali conseguenze.

Si crea così un problema circolare: **se una vittima viene poco cercata, emerge poco; se emerge poco, il fenomeno viene misurato poco; se viene misurato poco, è più difficile predisporre servizi adeguati per riconoscerla, accoglierla e proteggerla.**

Questo non significa sostenere che uomini e donne subiscano violenza nelle stesse proporzioni**.** Significa una cosa molto più semplice: per conoscere realmente le differenze dobbiamo studiare adeguatamente entrambi.

<u>CHIEDIAMO</u>:

che l'ISTAT realizzi periodicamente **una rilevazione nazionale specifica sulla violenza subita dagli uomini**, costruita con criteri e indicatori che consentano, per quanto possibile, il confronto con i dati raccolti sulla violenza subita dalle donne. Occorre rilevare non soltanto quanti uomini dichiarino di aver subito violenza, ma anche tipo di violenza, sesso e relazione con l'autore, contesto, gravità, frequenza, conseguenze, richieste di aiuto e quota di violenza che non arriva mai alle istituzioni.

Solo misurando anche il sommerso maschile potremo conoscere la reale dimensione del fenomeno e costruire politiche di prevenzione e protezione basate sui dati, anziché sulle rappresentazioni.

4. **I CUAV SONO PER GLI UOMINI: LE DONNE AUTRICI DI VIOLENZA NON HANNO UN PERCORSO ISTITUZIONALE EQUIVALENTE**

L'attuale sistema nazionale dei CUAV – Centri per uomini autori di violenza domestica e di genere – è specificamente strutturato, già nella sua denominazione e nei requisiti nazionali, per la presa in carico degli uomini autori di violenza. L'Intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022 disciplina infatti i requisiti minimi dei "Centri per uomini autori di violenza domestica e di genere". [6]

Questo crea un problema concreto. **Anche una donna può essere denunciata per comportamenti violenti e può avere necessità o interesse ad accedere a un percorso di responsabilizzazione e trattamento**, anche nell'ambito di un procedimento penale. Tuttavia, il

sistema dei CUAV è stato costruito specificamente per gli uomini e non prevede un percorso nazionale equivalente dedicato alle donne autrici.
La conseguenza è che **la donna autrice di violenza e le sue vittime rischiano di rimanere fuori da una parte importante del sistema di prevenzione e trattamento della violenza**.
Dal 2023 APROSIR Antiviolenza ODV, per propria iniziativa, ha attivato il CUDAV – Centro Uomini e Donne Autori di Violenza, diretto dalla psicoterapeuta Antonella Baiocchi, costruendo un percorso rivolto agli autori di violenza indipendentemente dal sesso.
Resta quindi da affrontare in modo organico, sul piano nazionale, il tema della presa in carico e del trattamento delle donne autrici di violenza domestica e affettiva, prevedendo percorsi professionalmente qualificati e adeguati alle specifiche caratteristiche dei casi.
CHIEDIAMO:
che il sistema dei percorsi rivolti agli autori di violenza preveda, accanto ai CUAV destinati agli uomini, anche percorsi strutturati e riconosciuti per le donne autrici di violenza domestica e affettiva, affinché prevenzione, trattamento e responsabilizzazione siano rivolti alla persona autrice della condotta violenta indipendentemente dal sesso.
In questa direzione, **APROSIR Antiviolenza ODV ha attivato dal 2023 il CUDAV** – Centro Uomini e Donne Autori di Violenza – sviluppando percorsi rivolti sia agli uomini sia alle donne autrici di condotte violente.

5. **UNA PREVENZIONE CONCENTRATA PREVALENTEMENTE SULLA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE RISCHIA DI LASCIARE IN OMBRA ALTRE FORME DI VIOLENZA**
Le politiche istituzionali italiane di prevenzione e contrasto della violenza di genere dedicano una particolare attenzione alla violenza maschile contro le donne, attraverso campagne di sensibilizzazione, interventi educativi, contrasto agli stereotipi di genere e programmi rivolti agli uomini autori di violenza.
Riconoscere e contrastare questa forma di violenza è necessario. Ciò non esclude, tuttavia, l'opportunità di sviluppare parallelamente una prevenzione capace di riconoscere anche le altre configurazioni della violenza domestica e affettiva, indipendentemente dal sesso dell'autore e della vittima.
Nella prospettiva del Modello del Debolicidio, la prevenzione dovrebbe intervenire anche sulle competenze psicologiche, emotive e relazionali che consentono alla persona di affrontare le divergenze senza trasformarle in prevaricazione, indipendentemente dal sesso.
CHIEDIAMO:
che, accanto agli interventi specificamente rivolti alla prevenzione della violenza maschile contro le donne, siano promossi programmi educativi e di prevenzione rivolti all'intera popolazione, finalizzati allo sviluppo delle competenze psicologiche, emotive e relazionali, alla gestione non violenta delle divergenze e alla promozione del Reciproco Rispetto.

6. **NELLE SEPARAZIONI CONFLITTUALI: PROTEGGERE SUBITO DAL RISCHIO, MA ACCERTARE RAPIDAMENTE I FATTI**
Nei procedimenti familiari nei quali vengono allegati abusi o condotte di violenza domestica o di genere, l'ordinamento prevede specifiche garanzie e una particolare rapidità di intervento, soprattutto quando possono essere coinvolti dei minori.
La necessità di proteggere tempestivamente una possibile vittima è indiscutibile. Allo stesso tempo, proprio perché i provvedimenti adottati possono incidere profondamente sul rapporto tra un genitore e i figli, è fondamentale che alla tempestività della protezione si accompagni una altrettanto tempestiva, rigorosa e imparziale verifica dei fatti.

La tutela cautelare e l'accertamento della responsabilità sono infatti due momenti distinti: l'adozione di una misura di protezione non equivale, di per sé, all'accertamento definitivo della responsabilità della persona nei cui confronti viene adottata.

Nelle separazioni ad alta conflittualità occorre pertanto evitare due rischi opposti: sottovalutare una situazione di violenza realmente esistente oppure trasformare un'accusa non ancora verificata in una condizione destinata a produrre, per tempi eccessivamente lunghi, conseguenze sul rapporto tra genitore e figlio prima che i fatti siano stati adeguatamente accertati.

CHIEDIAMO:

che nei procedimenti familiari caratterizzati da allegazioni di violenza sia garantito un equilibrio tra due esigenze entrambe fondamentali:

- ✓ **adottare tempestivamente le misure necessarie quando emergano elementi concreti di rischio per la vittima o per il minore;**
- ✓ **procedere con altrettanta tempestività a un accertamento rigoroso, imparziale e fondato sugli elementi disponibili;**
- ✓ **evitare che limitazioni particolarmente incisive del rapporto genitore-figlio si protraggano automaticamente quando vengano meno i presupposti che le hanno determinate;**
- ✓ **mantenere in ogni fase come criterio prioritario la sicurezza e l'interesse superiore del minore.**

7. FEMMINICIDIO E ART. 577-BIS: UNA TUTELA PENALE DIFFERENZIATA IN BASE AL SESSO DELLA VITTIMA *(approfondimento in appendice)*

L'art. 577-bis c.p. ha introdotto uno specifico delitto di femminicidio. Il Comitato contesta la scelta di costruire una diversa tutela penale collegata anche al fatto che la persona uccisa sia una donna e propone che ogni vittima di omicidio riceva la stessa tutela, valutando movente e condotta concreta senza stabilire una diversa protezione in base al sesso.

CHIEDIAMO:

- **di sostenere e sottoscrivere la proposta di legge** di iniziativa popolare già depositata in Cassazione dal Comitato, che propone l'abrogazione dell'art. 577-bis c.p., eliminando la fattispecie autonoma di femminicidio; (si allega QRCode + file in chiavetta usb).
- di tornare a una tutela penale dell'omicidio fondata sulla gravità del fatto, sulle modalità della condotta e sul movente, senza differenziare il valore della vita e della tutela in base al sesso della vittima;
- di perseguire con la massima severità condotte legate a odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso, dominio, rifiuto della relazione o limitazione della libertà personale, indipendentemente dal fatto che la vittima sia una donna o un uomo.

8. DOPO L'ASSOLUZIONE: LE LIMITAZIONI DEL RAPPORTO CON I FIGLI DEVONO ESSERE TEMPESTIVAMENTE RIVALUTATE E NON PROSEGUIRE AD OLTRANZA

L'assoluzione in sede penale non determina automaticamente il venir meno delle limitazioni eventualmente disposte nel procedimento civile sul rapporto tra genitore e figlio, poiché il giudice civile è chiamato a svolgere una valutazione autonoma, avendo come criterio prioritario la tutela e l'interesse superiore del minore. [24]

Allo stesso tempo, quando il procedimento penale si conclude con un'assoluzione o intervengono altri elementi nuovi rilevanti, tali circostanze devono poter essere tempestivamente acquisite e valutate nel procedimento civile, verificando se permangano concretamente i presupposti che avevano giustificato le limitazioni del rapporto genitore-figlio.

Il mantenimento di una limitazione deve infatti rispondere alla situazione concreta e attuale del minore e non trasformarsi in una conseguenza destinata a protrarsi automaticamente nonostante il mutamento degli elementi sui quali era stata originariamente fondata.

CHIEDIAMO:

- ✓ che, quando sopravvengano un'assoluzione, un'archiviazione o altri elementi nuovi rilevanti, le limitazioni del rapporto genitore-figlio siano tempestivamente rivalutate dal giudice competente, sulla base della situazione concreta e attuale e nel superiore interesse del minore.
- ✓ Quando non risultino più sussistenti i presupposti che le avevano determinate, chiediamo che siano adottati tempestivamente i provvedimenti necessari alla progressiva normalizzazione della relazione genitore-figlio, secondo modalità compatibili con la tutela del minore.

9. FALSE ACCUSE DELIBERATE: POSSONO DISTRUGGERE LA VITA DELL'ACCUSATO E IL RAPPORTO CON I FIGLI

Una denuncia archiviata o un'assoluzione **non significano automaticamente che l'accusa fosse falsa**. Il problema riguarda chi accusa **consapevolmente una persona innocente**. Nelle separazioni conflittuali una falsa accusa deliberata può produrre conseguenze gravissime sulla vita dell'accusato e sul rapporto con i figli.

Quando in questo Documento parliamo di "false accuse", ci riferiamo pertanto alle accuse consapevolmente false, formulate sapendo innocente la persona accusata, e non alle denunce che si concludono con un'archiviazione o con un'assoluzione per insufficienza, contraddittorietà o mancanza di prova.

CHIEDIAMO:

- ✓ che alla rapidità prevista dal Codice Rosso per l'attivazione della tutela della persona offesa corrisponda, per quanto possibile, una altrettanto tempestiva attività di verifica e acquisizione degli elementi utili all'accertamento dei fatti;
- ✓ che le misure adottate siano fondate sulla valutazione concreta degli elementi disponibili e periodicamente rivalutate quando sopravvengano nuovi elementi;
- ✓ che siano pienamente garantiti, insieme alla sicurezza della persona offesa, la presunzione di innocenza e il diritto di difesa della persona sottoposta alle indagini.

10. CODICE ROSSO: ALLA RAPIDITÀ DELLA PROTEZIONE DEVE CORRISPONDERE LA RAPIDITÀ DELL'ACCERTAMENTO *(approfondimento in appendice)*

Il cosiddetto "Codice Rosso", introdotto con la legge 19 luglio 2019, n. 69 e successivamente rafforzato da ulteriori interventi legislativi, ha previsto procedure accelerate per determinati reati di violenza domestica e di genere, con l'obiettivo di consentire una tempestiva valutazione delle situazioni di rischio e una più rapida protezione delle persone offese. [15]

La rapidità dell'intervento rappresenta un'esigenza fondamentale quando vi sia il rischio che una persona possa subire ulteriori violenze. Proprio la particolare incisività delle misure che possono

essere adottate rende però altrettanto importante che all'urgenza della protezione si accompagni un accertamento dei fatti tempestivo, rigoroso e imparziale.
Proteggere tempestivamente una possibile vittima e garantire i diritti della persona accusata non sono obiettivi incompatibili: entrambi concorrono al corretto funzionamento della giustizia.
CHIEDIAMO:

- di mantenere la **rapidità dell'intervento a protezione della possibile vittima**;
- di garantire contemporaneamente un **accertamento rapido, rigoroso e imparziale dei fatti**;
- di evitare automatismi fondati sul sesso di chi denuncia e di chi viene accusato;
- di garantire pienamente i **diritti e le garanzie della persona accusata**, senza indebolire la protezione di chi si trova realmente in pericolo;
- una **revisione del Codice Rosso** finalizzata a trovare un migliore equilibrio tra tempestività della tutela e rigoroso accertamento dei fatti.

11. **PADRI SEPARATI IN GRAVE DIFFICOLTÀ: POVERTÀ, SOLITUDINE, SOFFERENZA PSICOLOGICA E RISCHIO SUICIDARIO** *(approfondimento in appendice)*

La separazione può rappresentare per alcune persone una fase di particolare vulnerabilità, nella quale possono sommarsi difficoltà economiche e abitative, solitudine, perdita o riduzione delle reti relazionali, sofferenza psicologica e difficoltà legate alla riorganizzazione del rapporto con i figli.
Per gli uomini il tema merita una specifica attenzione anche sul piano della prevenzione suicidaria. Una recente revisione sistematica e meta-analisi internazionale pubblicata su Psychological Bulletin nel 2025, comprendente 75 studi condotti in 30 Paesi e dati relativi complessivamente a oltre 100 milioni di uomini, ha rilevato un'associazione significativa tra separazione/divorzio e maggiore suicidarietà rispetto agli uomini sposati. DOI
Questi dati non dimostrano che la separazione sia, di per sé, causa del suicidio né consentono di trasferire automaticamente i risultati alla specifica categoria dei padri separati. Evidenziano però una condizione di vulnerabilità maschile che merita di essere studiata anche nel contesto italiano.
CHIEDIAMO:

- ✓ che vengano raccolti sistematicamente dati nazionali sulle condizioni economiche, abitative, sociali e psicologiche degli uomini e dei padri separati
- ✓ e che, nell'ambito delle politiche di prevenzione del suicidio, venga approfondito il rapporto tra rottura della relazione, separazione, divorzio, isolamento sociale e rischio suicidario, individuando eventuali specifici fattori di rischio e di protezione.

12. **LA BIGENITORIALITÀ DEVE ESSERE UN DIRITTO CONCRETO DEL FIGLIO, NON UN PRINCIPIO SOLTANTO FORMALE**

La legge n. 54/2006 ha affermato il diritto del minore, anche dopo la separazione, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi; oggi il principio è contenuto nell'art. 337-ter c.c. [8]
La bigenitorialità quindi, non rappresenta una rivendicazione del padre contro la madre o della madre contro il padre: riguarda innanzitutto il diritto del figlio a mantenere, quando non sussistano concrete condizioni di pregiudizio, una relazione equilibrata, continuativa e significativa con entrambi i genitori.
L'art. 337-ter del codice civile riconosce al figlio minore il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi. Il giudice è chiamato ad assumere i provvedimenti relativi ai figli con esclusivo riferimento al loro interesse morale e materiale e a valutare prioritariamente la possibilità dell'affidamento a entrambi i genitori. [25]

Anche la Risoluzione 2079/2015 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa richiama la responsabilità parentale condivisa e invita gli Stati membri a introdurre nelle proprie legislazioni il principio della residenza condivisa dopo la separazione, prevedendo eccezioni nei casi di abuso, trascuratezza o violenza domestica e modulando i tempi di permanenza presso ciascun genitore secondo i bisogni e l'interesse del minore. [9]

CHIEDIAMO:

- rendere **effettivo e concretamente esigibile** il principio di bigenitorialità;
- garantire al minore rapporti significativi con entrambi i genitori, salvo concreto pregiudizio;
- interventi rapidi quando un genitore ostacola ingiustificatamente e ripetutamente la relazione con l'altro;
- che eventuali limitazioni della relazione con uno dei genitori siano fondate sulla valutazione concreta delle condotte e della situazione familiare e non sul sesso del genitore.;
- di **sostenere e sottoscrivere la proposta di legge di iniziativa popolare sulla bigenitorialità già depositata in Cassazione dal Comitato**

13. **UTILIZZARE I FIGLI CONTRO L'ALTRO GENITORE È UNA CONDOTTA GRAVEMENTE PREGIUDIZIEVOLE PER IL MINORE**Un figlio può essere coinvolto

Nelle separazioni conflittuali possono verificarsi condotte attraverso le quali un genitore ostacola, senza adeguata giustificazione, la relazione del figlio con l'altro genitore, lo coinvolge nel conflitto di coppia, lo espone alla denigrazione dell'altro genitore, lo induce a schierarsi oppure utilizza il rapporto con il figlio come strumento di pressione o ritorsione nei confronti dell'ex partner.

Ciò che deve essere accertato non è l'esistenza di una presunta "sindrome", ma la presenza concreta di comportamenti pregiudizievoli per il minore e i loro effetti sulla sua relazione con entrambi i genitori.

Tali condotte devono essere valutate sulla base dei fatti e indipendentemente dal sesso del genitore che le pone in essere. Allo stesso modo, l'eventuale rifiuto del minore verso un genitore non può essere automaticamente attribuito all'influenza dell'altro: devono esserne ricercate e accertate le cause concrete, compresa l'eventuale presenza di violenza, abuso o altre condotte pregiudizievoli.

CHIEDIAMO:

- che nei procedimenti riguardanti l'affidamento dei figli siano tempestivamente accertate le condotte concretamente poste in essere da ciascun genitore che possano compromettere il diritto del minore a una relazione equilibrata e continuativa con l'altro genitore;
- che tali condotte siano valutate sulla base di fatti ed elementi verificabili, senza presunzioni fondate sul sesso del genitore e senza ricorrere automaticamente a etichette diagnostiche controverse;
- e che ogni provvedimento sia assunto avendo come criterio prioritario la sicurezza e il superiore interesse del minore.
-
- formazione specifica degli operatori chiamati a valutare queste situazioni.

14. SOTTRAZIONE O TRATTENIMENTO DEI MINORI: UNA TUTELA DA RAFFORZARE

La sottrazione o il trattenimento illecito di un minore, quando impedisce o compromette gravemente l'esercizio della responsabilità genitoriale dell'altro genitore, può produrre conseguenze molto gravi sia sul minore sia sulla relazione con il genitore dal quale viene allontanato.

Il problema assume particolare complessità nei casi in cui il minore venga condotto o trattenuto all'estero, poiché la distanza territoriale e il coinvolgimento di ordinamenti diversi possono rendere più difficile e più lungo il ripristino della relazione familiare.

Su questo tema è intervenuto il disegno di legge S.404, recante «*Modifiche al codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci*». Il provvedimento è stato approvato dal Senato il 15 gennaio 2025 e trasmesso alla Camera come C.2198, dove è stato assegnato alla II Commissione Giustizia in sede referente il 17 gennaio 2025. Alla data di redazione del presente documento, l'esame alla Camera non risulta ancora iniziato.[10]

Il testo approvato dal Senato interviene sulla disciplina penale vigente e prevede, tra l'altro, l'introduzione di una specifica fattispecie relativa alla sottrazione o al trattenimento, anche all'estero, di persone minori o incapaci. [10]

CHIEDIAMO:

che il Parlamento proceda all'esame del C.2198 e affronti concretamente il problema della sottrazione e del trattenimento illecito dei minori, assicurando strumenti di tutela efficaci e tempestivi, nel rispetto del superiore interesse del minore e del suo diritto, quando non sussistano condizioni di pregiudizio, a mantenere una relazione significativa con entrambi i genitori.di considerare la sottrazione o il trattenimento del minore anche come un problema di **tutela concreta della bigenitorialità**, quando non esistano ragioni di protezione che giustifichino l'allontanamento.

15. PREVENIRE DAVVERO LA VIOLENZA: INTERVENIRE SULL'ANALFABETISMO PSICOLOGICO, NON SUL SESSO

Questo è il punto che chiude il cerchio. La violenza è un fenomeno multifattoriale, al quale possono concorrere fattori individuali, psicologici, relazionali, sociali e situazionali.

Nel Modello del Debolicidio, l'Analfabetismo Psicologico rappresenta uno dei fattori trasversali fondamentali sui quali è possibile intervenire nella prevenzione della violenza intenzionale relazionale: riguarda la carenza o il mancato utilizzo delle competenze necessarie per affrontare divergenze, frustrazioni, conflitti e posizioni di potere nel rispetto dell'altro.

In questa prospettiva, prevenire la violenza significa anche sviluppare nelle persone competenze emotive e relazionali che consentano di gestire rabbia, frustrazione, rifiuto, gelosia e conflitto senza trasformarli in prevaricazione.

CHIEDIAMO:

- ✓ che la prevenzione nazionale della violenza comprenda stabilmente interventi di alfabetizzazione psicologica, emotiva e relazionale;
- ✓ programmi rivolti a **bambini e bambine, ragazzi e ragazze, uomini e donne**;
- ✓ educazione alla gestione della frustrazione, del rifiuto, della rabbia, della gelosia, delle divergenze e dei conflitti;
- ✓ **una prevenzione capace di intervenire sui fattori di rischio e di sviluppare competenze relazionali in tutte le persone,** senza attribuire preventivamente i ruoli di autore e vittima esclusivamente in base al sesso.

16. LE PROPOSTE DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE GIÀ DEPOSITATE IN CASSAZIONE: DALLE RICHIESTE ALLE PROPOSTE CONCRETE

Le criticità illustrate in questo Documento non si traducono soltanto in richieste rivolte alla politica.

Su alcuni dei principali problemi affrontati, il **Comitato Bigenitorialità e Pari Opportunità Oltre il Genere** ha già trasformato le proprie richieste in **proposte di legge di iniziativa popolare depositate in Cassazione**, mettendo a disposizione del legislatore strumenti concreti di riforma.

Le proposte riguardano quattro ambiti fondamentali:

1. CENTRI ANTIVIOLENZA ANCHE PER GLI UOMINI

Una proposta finalizzata a superare una tutela costruita esclusivamente sulla vittima donna,

affinché anche gli **uomini vittime di violenza** possano accedere a una rete riconosciuta di protezione e assistenza, compresi Centri Antiviolenza a loro accessibili.

2. FALSE ACCUSE: RAFFORZARE LE CONSEGUENZE PER CHI ACCUSA CONSAPEVOLMENTE UNA PERSONA INNOCENTE.

Una proposta finalizzata a contrastare le **accuse consapevolmente false e strumentali**, prevedendo strumenti maggiormente efficaci e dissuasivi e prestando particolare attenzione alle conseguenze che tali condotte possono produrre sulla persona accusata e, nelle separazioni, sul rapporto tra genitori e figli.

3. ABROGAZIONE DEL REATO DI FEMMINICIDIO – ART. 577-BIS C.P.: STESSA TUTELA DELLA VITA PER DONNE E UOMINI

Una proposta finalizzata all'**abrogazione dell'art. 577-bis c.p.** e al ritorno a una tutela dell'omicidio fondata sulla gravità della condotta, sul movente e sulle concrete caratteristiche del fatto, **indipendentemente dal sesso della vittima**.

4. VERA BIGENITORIALITÀ: GARANTIRE AL FIGLIO IL DIRITTO CONCRETO A MANTENERE IL RAPPORTO CON ENTRAMBI I GENITORI

Una proposta finalizzata a rendere concretamente effettivo il **diritto del minore a mantenere un rapporto significativo e continuativo con entrambi i genitori**, quando non sussistano concrete ragioni di protezione che impongano diversamente, intervenendo tempestivamente sulle condotte che ostacolano ingiustificatamente tale relazione.

CHIEDIAMO

Alle forze politiche, ai parlamentari e ai legislatori ai quali viene presentato questo Documento chiediamo:

- di **esaminare nel merito le proposte di legge di iniziativa popolare già depositate in Cassazione**;
- di **sottoscriverle e sostenerle**, qualora ne condividano finalità e contenuti;
- di **favorirne la conoscenza e la diffusione all'interno della propria organizzazione politica**, portandole all'attenzione dei propri componenti e aderenti;
- di **informare i propri componenti della possibilità di sottoscriverle**, invitandoli a prenderne visione e, qualora le condividano, a sostenerle con la propria firma;
- di contribuire affinché le proposte possano trovare **concreta attenzione e seguito nelle competenti sedi politiche, parlamentari e legislative**.

FIRMA LE PROPOSTE DI LEGGE

Inquadra i QR CODE di seguito riportati
per accedere ai testi delle proposte depositate in Cassazione.

NON "UNO" DI MENO

CAMPAGNA PER LE VERE
PARI OPPORTUNITÀ E VERA BIGENITORIALITÀ

FIRMA TUTTO E FAI FIRMARE: BASTA LAMENTARSI!

Norme contro le FALSE ACCUSE strumentali – Inserimento Art. 368-bis C.P. ed Art. 337-decies C.C.

ABROGAZIONE della LEGGE "FEMMINICIDIO" 2 dicembre 2025, n. 181 (577Bis)

Norme in materia di tutela della bigenitorialità e diritto di famiglia

Proposta di legge per il riconoscimento degli UOMINI VITTIME DI VIOLENZA (tutela di tutte le vittime)

COMITATO
BIGENITORIALITÀ
E PARI OPPORTUNITÀ
OLTRE IL GENERE

www.comitatobigenitorialitaepariopportunita.it

APPENDICE: APPROFONDIMENTI

IL DRAMMA DI UOMINI E PADRI SEPARATI: CARITAS, DEPRESSIONE, SUICIDIO

La condizione dei padri separati merita di essere considerata non soltanto sotto il profilo della bigenitorialità, ma anche come possibile area di particolare vulnerabilità economica, abitativa, relazionale e psicologica. La separazione può infatti determinare la contemporanea compromissione di più elementi di stabilità: vita familiare quotidiana, abitazione, disponibilità economica, relazione continuativa con i figli e rete affettiva e sociale.

I dati Caritas: dalla ricerca sui genitori separati ai dati più recenti

Caritas Italiana ha dedicato una specifica ricerca nazionale alla "Povertà e vulnerabilità dei genitori separati", evidenziando il legame tra rottura del rapporto coniugale e forme multidimensionali di vulnerabilità, non riconducibili al solo reddito.[7]

Nel campione Caritas/CFC studiato, il 66,7% degli intervistati riferiva, dopo la separazione, un aumento delle problematiche considerate. Tra gli incrementi maggiori figuravano il senso di solitudine (+33,1 punti percentuali), il senso di fallimento (+28,9), la perdita di fiducia negli altri (+27,9), il senso di inadeguatezza nel ruolo genitoriale (+23,1) e la perdita di fiducia in sé (+19,4).[7] Questi dati riguardano il campione intercettato nel circuito Caritas/CFC e non possono essere generalizzati automaticamente all'intera popolazione dei padri separati.

I dati Caritas più recenti confermano che separazione e divorzio continuano a comparire nei percorsi di vulnerabilità intercettati dalla rete. Il Report statistico nazionale 2026 di Caritas Italiana, relativo ai dati 2025, rileva che, tra le 23.716 persone che presentavano almeno un bisogno riconducibile a problemi familiari, il divorzio/separazione rappresentava la problematica più frequentemente registrata, con il 26,2%. Seguivano la morte di un congiunto/familiare (10,8%), i problemi familiari generici (10,6%), la conflittualità di coppia (10,3%), la conflittualità genitori-figli (10,1%) e quella con parenti (9,6%).[11] Anche questo dato non riguarda specificamente i padri separati, ma documenta la persistente rilevanza della rottura familiare nei percorsi di fragilità intercettati dalla rete Caritas.

Nel 2026 Caritas Italiana ha inoltre richiamato l'attenzione sull'intreccio tra povertà materiale, relazionale, sociale e salute mentale. Nel Rapporto "Povertà e salute mentale. Relazione circolare e diritti negati" viene segnalato, nell'ultimo decennio, un aumento del 154% delle persone con disturbi depressivi tra quelle accompagnate dalla rete Caritas; nell'80% dei casi il disagio mentale si intreccia con condizioni di povertà materiale, relazionale e sociale.[12] Anche questi dati costituiscono un quadro generale e non una misurazione specifica dei padri separati.

Separazione e rischio suicidario maschile

Su questo versante si inserisce il Dossier "Suicidi uomini e padri 2026: i dati di una emergenza ignorata", elaborato da Antonella Baiocchi, Andrea Manzo e Patrizio Ciuffa, che raccoglie e sistematizza dati e ricerche italiane e internazionali sul suicidio maschile e dedica un focus specifico alla rottura relazionale e alla condizione dei padri separati.[14]

Particolarmente rilevante è la revisione sistematica e meta-analisi pubblicata nel 2025 su Psychological Bulletin da Wilson e collaboratori: 75 studi condotti in 30 Paesi, comprendenti complessivamente oltre 100 milioni di uomini, dedicati alla suicidalità maschile successiva alla rottura di una relazione.[13]

Rispetto agli uomini sposati, gli uomini separati o divorziati presentavano maggiori odds di ideazione suicidaria (OR 1,64; IC 95% 1,27–2,13); per gli uomini divorziati risultavano maggiori

anche le odds di tentativo di suicidio (OR 1,73; IC 95% 1,05–2,85) e di morte per suicidio (OR 2,82; IC 95% 2,53–3,15). Nella fase di separazione, le odds di morte per suicidio risultavano inoltre quasi doppie rispetto a quelle degli uomini già divorziati (OR 1,96; IC 95% 1,42–2,71).[13]

Questi risultati non consentono di affermare che la separazione sia di per sé causa del suicidio, né di trasferire automaticamente i dati relativi agli uomini separati o divorziati alla categoria specifica dei padri separati. Documentano tuttavia un'associazione significativa tra rottura della relazione e suicidalità maschile e indicano la fase della separazione come un'area meritevole di specifica attenzione preventiva.[13]

Il dato che in Italia ancora manca

Non sappiamo quanti padri separati muoiano ogni anno per suicidio in Italia, perché questa condizione non viene rilevata sistematicamente. Non disponiamo di una rilevazione nazionale che consenta di stabilire quanti uomini morti per suicidio fossero padri separati e quale ruolo abbiano avuto, nei singoli percorsi, la separazione, il conflitto familiare, l'impoverimento, la perdita dell'abitazione, la solitudine, i procedimenti giudiziari o la compromissione della relazione quotidiana con i figli.[14]

Questa lacuna non autorizza a inventare numeri, ma costituisce essa stessa un problema conoscitivo per la prevenzione. Le evidenze disponibili giustificano quindi la richiesta di considerare gli uomini nella fase di separazione come una popolazione meritevole di attenzione preventiva e di raccogliere anche in Italia dati specifici che consentano di verificare l'eventuale ulteriore vulnerabilità connessa alla paternità, alla perdita della quotidianità con i figli, all'impoverimento e al conflitto giudiziario.

Proponiamo pertanto:

1) di rilevare sistematicamente, nei dati italiani sul suicidio, anche la condizione familiare e genitoriale;
2) di studiare specificamente la popolazione dei padri separati;
3) di analizzare congiuntamente i fattori economici, abitativi, psicologici, relazionali e giudiziari eventualmente presenti;
4) di predisporre strumenti di intercettazione precoce e sostegno nelle fasi di separazione ad alta vulnerabilità.

La letteratura scientifica internazionale documenta un'associazione significativa tra rottura della relazione e rischio suicidario maschile. Il primo passo della prevenzione è misurare il fenomeno e intercettare le situazioni di rischio.

CODICE ROSSO E FALSE ACCUSE NELLE SEPARAZIONI: PROTEGGERE LA VITTIMA SENZA SACRIFICARE LE GARANZIE DELL'ACCUSATO

La legge n. 69/2019, cosiddetta Codice Rosso, ha rafforzato la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, introducendo strumenti finalizzati a rendere più tempestiva la risposta giudiziaria. Il sistema è stato successivamente potenziato, in particolare dalla legge n. 168/2023. [15]

La finalità è condivisibile: **quando una persona può trovarsi realmente in pericolo, lo Stato deve intervenire rapidamente per proteggerla**. Ma alla rapidità della protezione deve corrispondere un accertamento altrettanto rapido e rigoroso dei fatti.

Il problema diventa particolarmente delicato nelle **separazioni altamente conflittuali**, quando un'accusa di violenza si intreccia con decisioni riguardanti la casa, i contatti tra le parti e soprattutto il rapporto con i figli.

Le misure cautelari non costituiscono una condanna e la persona accusata rimane non colpevole fino alla condanna definitiva. Tuttavia, prima della conclusione del procedimento, i provvedimenti

eventualmente adottati in conseguenza dell'accusa possono avere già prodotto conseguenze molto rilevanti nella vita personale, familiare ed economica della persona accusata.

Accusa non provata e falsa accusa non sono la stessa cosa

È fondamentale evitare semplificazioni.

Un'archiviazione, un proscioglimento o un'assoluzione **non dimostrano automaticamente che la denuncia fosse falsa**. Occorre distinguere tra:

- accuse confermate;
- accuse non provate;
- accuse risultate infondate;
- accuse formulate sulla base di ricostruzioni successivamente non confermate;
- accuse deliberatamente false;
- calunnie giudizialmente accertate.

La calunnia, in particolare, richiede i presupposti previsti dall'art. 368 c.p., tra cui la consapevolezza dell'innocenza della persona accusata. [16]

Questa distinzione, però, non elimina il problema che vogliamo studiare: **quante accuse formulate durante separazioni conflittuali non trovano successivamente conferma? Per quali ragioni? Chi le formula? Chi le subisce? E quali conseguenze hanno prodotto nel frattempo?**

I segnali esistono, ma manca una rilevazione nazionale

L'Osservatorio de La Fionda raccoglie casi classificati dal sito come "false accuse" contro uomini. Secondo il monitoraggio consultato, al 26 settembre 2026 risultavano classificati dal sito in questa categoria 505 casi dall'inizio dell'anno. [17]

Questo dato deve essere interpretato con molta cautela: non significa 505 calunnie accertate. La Fionda include nella propria categoria anche procedimenti conclusi con assoluzione, archiviazione o proscioglimento e utilizza prevalentemente casi provenienti dai media e segnalazioni. Si tratta quindi di un osservatorio associativo, non di una statistica nazionale rappresentativa.

Una casistica di Cesi, Masina e Camerini (2007), richiamata nella relazione illustrativa al disegno di legge n. 1163 della XVII Legislatura del Senato, riportava un'elevata percentuale di accuse di abuso sui minori risultate infondate nei casi esaminati. Anche questo dato non può essere esteso all'intera popolazione italiana, ma contribuisce a porre il problema della necessità di una rilevazione nazionale seria. [18]

Che cosa dobbiamo conoscere

Oggi manca una rilevazione nazionale specifica capace di distinguere accuse confermate, non provate, infondate, deliberatamente false e calunnie giudizialmente accertate.

Occorrerebbe rilevare almeno:

- sesso di chi accusa e di chi viene accusato;
- rapporto tra le parti e presenza di figli;
- eventuale separazione in corso;
- tipo di reato contestato;
- eventuali misure cautelari;
- esito e durata del procedimento;
- conseguenze economiche, lavorative e familiari;
- eventuali limitazioni del rapporto genitore-figlio e loro durata.

Solo disponendo di questi dati potremo sapere **quanto il fenomeno esista realmente, quali caratteristiche abbia e se uomini e padri nelle separazioni conflittuali risultino particolarmente esposti**.

Quando l'innocenza emerge dopo anni, il danno può essere già avvenuto

Il problema non riguarda soltanto l'esito finale del procedimento, ma anche **quanto accade nel frattempo**.

Nel documento è riportato, a titolo esemplificativo e non statistico, il caso documentato da ANSA nel maggio 2026 di un uomo assolto dopo circa cinque anni di procedimento, dopo aver trascorso 56 giorni in custodia cautelare, seguito dai domiciliari e dal divieto di avvicinamento che gli aveva impedito di incontrare la figlia. [19]

Un singolo caso non dimostra la frequenza del fenomeno, ma mostra perché **protezione della possibile vittima e garanzie della persona accusata devono procedere insieme**.

Quando poi vengono meno i presupposti che avevano determinato limitazioni del rapporto con i figli, la situazione dovrebbe essere rivalutata tempestivamente. **Il tempo di un procedimento giudiziario e il tempo di un bambino non sono la stessa cosa:** una relazione interrotta per anni può diventare molto difficile da ricostruire.

In sintesi

La richiesta non è indebolire il Codice Rosso né rendere più difficile denunciare la violenza.

È perseguire contemporaneamente **tre obiettivi**: proteggere rapidamente chi è realmente in pericolo; accertare altrettanto rapidamente e rigorosamente i fatti; conoscere e contrastare anche l'eventuale utilizzo deliberatamente falso o strumentale dell'accusa.

Proteggere la vittima e garantire l'innocente non sono obiettivi contrapposti: sono due esigenze dello stesso sistema di giustizia.

FEMMINICIDIO E ART. 577-BIS: PERCHÉ PROPONIAMO DI SUPERARE UNA TUTELA FONDATA SUL SESSO

Prima di affrontare il tema del femminicidio è utile partire dai dati. Nel 2024 in Italia sono state uccise 327 persone: 211 uomini e 116 donne. Il tasso complessivo di omicidio è stato di 0,55 vittime ogni 100.000 abitanti, 0,73 per gli uomini e 0,38 per le donne. Nel confronto europeo riferito al 2023, inoltre, l'Italia presentava uno dei tassi di omicidio più bassi dell'Unione europea. [20]

Questi dati non diminuiscono in alcun modo la gravità dell'uccisione di una donna. Consentono però di distinguere **la gravità di ogni singolo delitto dalla dimensione statistica complessiva del fenomeno**.

Il punto centrale: che cosa intendiamo per "femminicidio"?

Nel giugno 2026 il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi ha richiamato la definizione elaborata da Diana Russell, secondo la quale il femminicidio identifica l'uccisione di una donna "in quanto donna", per ragioni connesse al genere. [21]

È proprio sul **movente** che poniamo la questione.

Se ciò che distingue il femminicidio dall'omicidio di una persona di sesso femminile è il motivo per il quale quella donna viene uccisa, **non è sufficiente che la vittima sia donna: occorre individuare la specificità del movente**.

Una casistica di Cesi, Masina e Camerini (2007), richiamata nella relazione illustrativa al disegno di legge n. 1163 della XVII Legislatura del Senato, riportava un'elevata percentuale di accuse di abuso sui minori risultate infondate nei casi esaminati.

Nel primo caso il genere costituisce il movente; nel secondo occorre accertare quale sia stato concretamente il movente del delitto.

La nostra verifica sui 120 omicidi di donne

Per approfondire questa questione abbiamo analizzato 120 omicidi volontari di donne, selezionati dopo la verifica individuale dei casi censiti dall'Osservatorio Nazionale Non Una di Meno per il 2025 e fino al 30 luglio 2026. [22]

Nei 120 casi esaminati **non abbiamo individuato, nelle fonti consultate, un omicidio il cui movente risultasse esplicitamente riconducibile all'odio verso le donne in quanto categoria**.

Abbiamo invece rilevato separazioni non accettate, rifiuti sentimentali, gelosia, controllo, possesso, conflitti familiari, controversie economiche e patrimoniali, dissidi ereditari, gravi disturbi psichiatrici, *pietatis causa* e altre specifiche situazioni.

Questo risultato **non dimostra che omicidi motivati dall'odio verso le donne in quanto tali non esistano**. Dimostra esclusivamente che tale movente non è stato individuato nelle fonti da noi consultate relativamente ai 120 casi esaminati.

Si tratta di un'analisi documentale delle fonti disponibili sui singoli casi e non di una classificazione giudiziaria definitiva dei moventi.

Che cosa accade se invertiamo il sesso di autore e vittima?

Abbiamo quindi analizzato anche omicidi di uomini commessi da donne, verificando i casi censiti da La Fionda nel 2025 e nel periodo gennaio-luglio 2026. [23]

Nel campione utilizzabile del 2025, costituito da 31 omicidi, abbiamo ritrovato **conflitti di coppia e separazioni, conflitti familiari, controversie economiche e patrimoniali, vendetta, ricatto e altre divergenze relazionali**.

Il dato che interessa la nostra analisi è qualitativo: **cambia il sesso dei protagonisti, ma ricompaiono alcune delle stesse grandi famiglie motivazionali**.

Gelosia, possessività, bisogno di controllo, vendetta e incapacità di accettare un rifiuto o la conclusione di una relazione **non sono dinamiche psicologiche esclusivamente maschili**, pur potendo presentarsi con frequenze, modalità e gravità differenti.

La domanda che poniamo è quindi semplice: **perché la medesima dinamica relazionale dovrebbe assumere una diversa natura giuridica esclusivamente in funzione del sesso della vittima?**

Il nodo dell'art. 577-bis

È su questo punto che si concentra la nostra critica all'art. 577-bis c.p.

La fattispecie di femminicidio introdotta nel 2025 non riguarda semplicemente qualsiasi omicidio di una donna: la norma individua specifiche condizioni collegate, tra l'altro, a odio o discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio in quanto donna, rifiuto di instaurare o mantenere una relazione affettiva e limitazione delle libertà individuali.

La nostra obiezione riguarda il fatto che **alcune dinamiche richiamate dalla norma — controllo, possesso, prevaricazione, rifiuto della fine o dell'instaurazione di una relazione, limitazione della libertà — possono manifestarsi anche quando la vittima è un uomo**.

Se un uomo uccide una donna perché non accetta che lei lo lasci, vi è un rifiuto della separazione. Se una donna uccide un uomo perché non accetta che lui la lasci, la dinamica relazionale del rifiuto della separazione continua ad esistere.

Lo stesso ragionamento può essere posto per controllo, possessività, prevaricazione e vendetta.

La differenza di sesso può incidere sulla frequenza, sulle modalità e sulla gravità con cui determinati fenomeni si manifestano; non basta però, da sola, a dimostrare che una medesima dinamica psicologica abbia natura differente quando cambia il sesso dei protagonisti.

La nostra posizione

Per queste ragioni riteniamo che gli omicidi nelle relazioni debbano essere studiati e contrastati considerando **movente, condotta, pericolosità dell'autore e vulnerabilità concreta della vittima**, senza attribuire automaticamente un significato psicologico diverso alla medesima condotta in ragione del sesso dei protagonisti.

Il nostro Comitato ritiene che l'art. 577-bis presenti un evidente profilo di contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, nella misura in cui introduce una fattispecie penale specificamente riferita all'uccisione di una donna anche in presenza di condotte e dinamiche — quali controllo, possesso, prevaricazione, rifiuto dell'instaurazione o del mantenimento di una relazione e limitazione della libertà individuale — che possono manifestarsi anche quando la vittima è un uomo.

Questa costituisce la posizione giuridica e politico-legislativa del Comitato. L'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma compete alla Corte costituzionale.

Per questo proponiamo **l'abrogazione dell'art. 577-bis e una tutela penale dell'omicidio fondata sulla gravità del fatto, sul movente e sulle concrete caratteristiche della condotta, proteggendo con pari rigore la vita della persona indipendentemente dal suo sesso**.

BIBLIOGRAFIA E FONTI

[1] Dipartimento per le Pari Opportunità, "È online la nuova mappatura 1522 dei Centri antiviolenza", 2023. https://www.pariopportunita.gov.it/it/news-e-media/news/2023/%C3%A8-online-la-nuova-mappatura-1522-dei-centri-anti-violenza/

[2] Costituzione della Repubblica Italiana, art. 3, principio di uguaglianza e divieto di discriminazione in ragione del sesso.

[3] 1522 – Numero di pubblica utilità contro la violenza e lo stalking, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. https://www.1522.eu/cose-1522/

[4] 1523.it – Progetto antiviolenza rivolto alle persone vittime, fondato dall'avv. Angelo Pisani. https://www.1523.it/

[5] ISTAT, "La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia. Primi risultati – Anno 2025". https://www.istat.it/comunicato-stampa/la-violenza-contro-le-donne-dentro-e-fuori-la-famiglia-primi-risultati-anno-2025/

[6] Dipartimento per le Pari Opportunità, requisiti minimi dei Centri per uomini autori di violenza (CUAV), Intesa in Conferenza Stato-Regioni. https://www.pariopportunita.gov.it/it/news-e-media/news/archivio/requisiti-minimi-dei-centri-per-uomini-autori-di-violenza-raggiunta-l-intesa-in-conferenza-stato-regioni/

[7] Caritas Italiana, "Povertà e vulnerabilità dei genitori separati", ricerca nazionale sui genitori separati e divorziati. https://archivio.caritas.it/home_page/area_stampa/00005426_Poverta_e_vulnerabilita_dei_genitori_separati.html

[8] Legge 8 febbraio 2006, n. 54, "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli", Normattiva.

[9] Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Risoluzione 2079 (2015), "Equality and shared parental responsibility: the role of fathers". https://pace.coe.int/en/files/22220/html

[10] Senato della Repubblica, disegno di legge S.404, "Modifiche al codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci", approvato dal Senato il 15 gennaio 2025 e trasmesso alla Camera come C.2198.

[11] Caritas Italiana, "La povertà in Italia secondo i dati della rete Caritas – Report statistico nazionale 2026", dati 2025.

[12] Caritas Italiana, "Povertà e salute mentale. Relazione circolare e diritti negati", Rapporto nazionale, 2026.

[13] Wilson, M. J., Scott, A. J., Pilkington, V., Macdonald, J. A., Rice, S. M., Oliffe, J. L., & Seidler, Z. E. (2025). "Suicidality in Men Following Relationship Breakdown: A Systematic Review and Meta-Analysis of Global Data". Psychological Bulletin, 151(7), 819–860. DOI: 10.1037/bul0000482.

[14] Baiocchi, A., Manzo, A., Ciuffa, P. (2026), "Suicidi uomini e padri 2026: i dati di una emergenza ignorata", dossier di ricerca.

[15] Legge 19 luglio 2019, n. 69 ("Codice Rosso") e legge 24 novembre 2023, n. 168, disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

[16] Codice penale, art. 368 – Calunnia.

[17] La Fionda, Osservatorio sulle "false accuse", monitoraggio consultato al 26 settembre 2026. Fonte associativa; dato non rappresentativo della popolazione nazionale.

[18] Senato della Repubblica, XVII Legislatura, Disegno di legge n. 1163, relazione illustrativa; richiamo alla casistica Cesi, Masina e Camerini (2007) sulle denunce di abuso sessuale in separazioni conflittuali.

[19] ANSA, "Arrestato con falsa accusa da Codice Rosso, ora chiede danni per ingiusta detenzione", 7 maggio 2026.

[20] ISTAT, "Le vittime di omicidio – Anno 2024". https://www.istat.it/comunicato-stampa/le-vittime-di-omicidio-anno-2024/

[21] Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP), "Femminicidio: che cos'è, perché si chiama così?", 2026. https://www.psy.it/femminicidio-che-cos-e-perche-si-chiama-cosi/

[22] Baiocchi, A. (2026), analisi di 120 omicidi volontari di donne censiti dall'Osservatorio Nazionale Non Una di Meno per il 2025 e fino al 30 luglio 2026, con verifica individuale delle fonti consultate.

[23] La Fionda, censimento degli omicidi di uomini commessi da donne, casi 2025 e gennaio-luglio 2026; utilizzato nel Documento come base per una verifica qualitativa dei moventi.

[24] Corte Suprema di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 7409/2025, sull'autonoma valutazione del giudice civile nei procedimenti riguardanti i minori anche rispetto all'esito del procedimento penale. https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/Cass_202507409.pdf

[25] Codice civile, art. 337-ter – "Provvedimenti riguardo ai figli", testo vigente, Normattiva. https://www.normattiva.it/